

Versione anonimizzata

C-497/24 - 1

Causa C-497/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

17 luglio 2024

Giudice del rinvio:

Tribunale ordinario di Ancona (Italia)

Data della decisione di rinvio:

27 giugno 2024

Attore:

GC, in proprio e quale titolare della omonima impresa agricola

Convenuta:

Regione Marche

Iscritto nel Registro della Corte di giustizia sotto il n° <u>1299371</u>	
Lussemburgo, 22.07.2024	Per il Cancelliere
Fax/E-mail: <u>/</u>	P. O. Gian Uscipio
Depositato il: <u>17.07.2024</u>	Cesare Di Bella Amministratore

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice [OMISSIS] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa [OMISSIS] promossa da:

GC, in proprio e quale titolare della omonima impresa agricola, [OMISSIS]
Ancona [OMISSIS]

attore

contro

REGIONE MARCHE [OMISSIS] Ancona [OMISSIS]

IT

convenut[a]

* * * *

- 1 Con atto di citazione regolarmente notificato GC ha chiesto di accertare e dichiarare la totale ammissibilità della domanda di aiuto n. 15670012135 da lui presentata in relazione al decreto n. 253 del 14/10/2020 - con il quale nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNSV-OCM) per la campagna 2020/2021 è stato approvato il bando regionale di attuazione della misura Investimenti OCM vitivinicolo di cui all'art. 50 Reg. (UE) n. 1308/2013 - e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della procedura attivata dalla Regione Marche per il recupero dell'importo di 92.185,82 euro, precedentemente erogatogli a titolo di anticipo.

Per sostenere il suo diritto a percepire l'intero finanziamento e, quindi, dimostrare la non correttezza della decisione della Regione Marche parte attrice ha dedotto:

- la violazione ed erronea applicazione del comma 192 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dell'art. 12 preleggi, considerato che la Regione avrebbe erroneamente ritenuto il contributo comunitario per la misura dell'OCM vitivinicolo cumulabile con il credito di imposta solo nel limite della contribuzione massima [dell'Unione europea] per la specifica domanda di sostegno ammessa a finanziamento (nel caso di specie il 40%), mentre ai sensi del predetto comma 192 il credito d'imposta sarebbe liberamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (quindi, anche con la misura di cui al bando in questione), salvo l'unico esplicitato vincolo del non superamento del 100% del costo sostenuto;
- la violazione ed erronea applicazione del comma 192 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), con riferimento all'art. 1 preleggi e, in ogni caso, ai principi che regolano l'azione amministrativa, considerato che le disposizioni del Ministero contenute nella nota prot. n. 434497 del 15/09/2021 e le istruzioni operative dell'ufficio competente per l'OCM vitivinicolo di OP AGEA, oltre ad essere di rango inferiore rispetto alla legge 160, sarebbero successive alla data di presentazione della domanda OCM, che risale al 30/11/2020, alla data di acquisto delle attrezzature (le due fatture risalgono rispettivamente al 22/12/2020 e al 12/6/2021) ed alla prima comunicazione di esito istruttorio. Ad analoghe conclusioni si dovrebbe giungere per quanto riguarda il parere dei Servizi della Commissione UE Ares (2020)6839797 del 17/11/2020, trattandosi di mero parere interno di cui non sarebbe stata data informazione alle imprese e che comunque sarebbe successivo al bando e, inoltre, per espressa indicazione del sottoscrittore "*esprime l'opinione dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione Europea*";
- il legittimo affidamento dell'attore circa la possibilità di cumulo tra credito di imposta e contributo comunitario e la violazione dei principi di legalità e irretroattività, considerato che né sulla base di una disamina delle disposizioni

legislative vigenti, né tantomeno del bando era possibile immaginare la sorte che avrebbe avuto la domanda di aiuto presentata dall'attore, il quale avrebbe effettuato gli investimenti in questione con una più che legittima aspettativa di cumulare credito di imposta e contributo comunitario nei termini delineati dalla legge di bilancio dopo che la domanda era stata ammessa e ritenuta finanziabile;

- la violazione del principio di irretroattività, considerato che alla luce del chiarimento fornito da AGEA con nota prot. n. 0013145 del 17/2/2022 anche laddove si volesse astrattamente considerare non cumulabile il credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi nella misura indicata dal legislatore nazionale, ciò dovrebbe valere soltanto per i bandi regionali emanati successivamente alla nota della Commissione europea ARES (2020)6839797 del 17.11.2020.

2 La Regione Marche si è regolarmente costituita in giudizio [OMISSIS]. **[passaggio relativo alla competenza del giudice del rinvio]** Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha preso specifica posizione su tutte le contestazioni sollevate da parte attrice, mettendo in evidenza che:

- il contrasto tra la disposizione legislativa nazionale che consente la cumulabilità del credito d'imposta e la disciplina specifica dei singoli benefici comunitari prevista dal Reg. UE n. 1305/2013 e dal Reg. UE n. 1308/2013 troverebbe soluzione nel principio di specialità, in forza del quale la norma speciale va preferita a quella generale, anche se questa è successiva;

- ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea il regolamento UE *“è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”*, per cui le norme comunitarie direttamente applicabili prevarrebbero sulle disposizioni interne con esse incompatibil[i], sia anteriori che successive;

- il bando avrebbe più volte fatto riferimento al divieto di cumulo ed il limite applicato discenderebbe direttamente dall'art. 50 del Reg. UE n. 1308/2013, come tale anteriore alla pubblicazione del bando ed alla conseguente adesione del beneficiario;

- il fondamento del divieto di cumulo non dipenderebbe dal parere della Commissione Europea bensì direttamente dal Reg. UE n. 1308/2013.

La Regione Marche, inoltre, ha evidenziato che qualora fosse ritenuta illegittima l'interpretazione data dalla Commissione Europea al principio del cumulo nei limiti fissati dai regolamenti comunitari, il giudice potrebbe avvalersi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE.

3 [OMISSIS] **[procedura]**

* * * *

- 4 Lo scrutinio delle ragioni poste dall'attore a fondamento della domanda richiede di verificare la correttezza o meno della tesi sostenuta dalla Regione Marche secondo cui il cumulo tra credito di imposta e contributo comunitario sarebbe ammissibile nel limite della contribuzione massima [dell'Unione europea], pari nel caso di specie al 40% ai sensi dell'art. 50 par. 4 reg. Ue 1308/2013.

Trattasi di una questione dagli incerti confini interpretativi che rende necessario attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE ai sensi dell'art. 267 del TFUE.

- 5 Per comprendere le ragioni del ricorso a tale strumento appare anzitutto opportuno ricostruire in punto di fatto quanto è accaduto.

Con decreto n. 253/PSD del 14/10/2020 la Regione Marche ha approvato il bando della misura investimenti di cui all'articolo 50 del Reg. UE n. 1308/2013 per la campagna 2020/2021 [OMISSIS].

L'attore il 30.11.2020 ha presentato domanda di aiuto n. 15670012135 esibendo un progetto del valore complessivo di 392.662,59 euro, che prevedeva interventi al fine di garantire un elevato efficientamento energetico e interventi finalizzati a potenziare l'aspetto dell'innovazione e la qualità del prodotto, mediante l'acquisto di nuove cisterne coibentate funzionali a consentire una gestione domotica e da remoto delle varie fasi della vinificazione, riconducibile nell'alveo della c.d. innovazione 4.0 [OMISSIS].

Con decreto n. 184/PSD del 27/05/2021, di modifica del precedente decreto n. 57/PSD del 15/02/2021, la Regione ha approvato la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, inserendo al numero 2 la domanda dell'attore per una spesa di 392.662,59 euro, con un contributo finanziabile di 157.065,04. Di tale importo l'80%, ovvero 125.652,03 euro, era erogabile in forma anticipata, previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 110% dell'importo di contributo, mentre il restante 20% a saldo al termine dei lavori, da concludersi entro il 15.7.2022 [OMISSIS].

A fronte della presentazione della domanda di pagamento di anticipo n. 15680000328 corredata dalla garanzia fideiussoria n. 05100691001291 emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione, in data 13.09.2021 AGEA, ovvero l'organismo responsabile dell'erogazione dell'aiuto, ha erogato l'anticipo di 125.652,03 [OMISSIS].

Successivamente l'attore ha presentato una richiesta di variante della domanda che è stata accolta con decreto n. 292/AGM del 01/07/2022. Ciò ha rideterminato l'importo totale di spesa, pari a 392.044,85 euro ed il relativo contributo ammesso, pari ad 156.817,94 euro [OMISSIS].

L'attore ha poi presentato domanda di pagamento di saldo n. 15680008404, dichiarando di aver sostenuto la spesa di 389.256,21 euro, inferiore alla spesa

ammessa con il decreto n. 292/AGM del 01/07/2022, ed ha richiesto il contributo di 155.702,48 euro, di cui 30.050,45 a saldo [OMISSIS].

Sulla base dei controlli di ammissibilità effettuati dalla Struttura Decentrata Agricoltura di Ascoli Piceno e Fermo (SDA), la domanda di pagamento del saldo è stata però valutata parzialmente ammissibile in quanto [OMISSIS]:

“A) INVESTIMENTI riportati nella riga 1 della tabella 2

Si fa riferimento all’investimento della riga 1 della tabella 2, inerente la realizzazione e fornitura/ posa in opera di contenitore acciaio areato per compressore e serbatoi aria/azoto €8.150,00 + fornitura e posa in opera di tubazioni e allacci x generatore azoto e generatore aria compressa € 4.850,00. L’importo di € 13.000,00 (relativo contributo € 5.200,00) non è ammissibile in quanto la fornitura/posa in opera degli investimenti sono avvenuti prima della presentazione della variante.

Dall’esame della documentazione di saldo risulta infatti che le fatture e i relativi giustificativi di pagamento sono cronologicamente antecedenti alla data di presentazione di variante sul sistema

SIAN (protocollo AGEA AVY.2022.0000558 del 13/05/2022”;

B) investimenti riportati nelle righe 3, 5, 6, 7 della tabella 2 (relativi alle fatture n. 76 del 22/12/2000 e n. 29 del 26/5/2021 emesse dalla ditta [OMISSIS] [OMISSIS], dei rispettivi importi di 63.000,00 euro e 223.380,00 euro, per un totale complessivo di 286.380,00 euro, in quanto “Le fatture di cui sopra hanno beneficiato/beneficeranno dei contributi degli sgravi fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (con tasso di aiuto pari al 50%). Il contributo richiesto per gli investimenti riferiti delle fatture sopra elencate non è ammissibile in quanto, secondo le indicazioni regionali ([OMISSIS]), “La competente Direzione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha chiarito che il cumulo tra il contributo comunitario per la misura dell’OCM vitivinicolo (Art. 50 del regolamento UE n. 1308/2013) e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022 è possibile entro la contribuzione massima unionale per la specifica domanda di sostegno ammessa a finanziamento (40% per la domanda in oggetto)”.

GC ha presentato delle memorie al fine di contestare la parziale ammissibilità della domanda in relazione alla contestazione sopra riportata con la lettera b) [OMISSIS].

Con successiva nota prot. n. 1564746 del 21/12/2022 la Regione ha comunicato, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca parziale dell’aiuto concesso con decreto n. 57/PSD del 15/02/2021 come modificato dal decreto n. 292/AGM del 01/07/2022, per la domanda di aiuto n. 15670012135 e di recupero parziale per 92.185,82 euro dell’anticipo già erogato [OMISSIS].

[OMISSIS] [procedura]

La Regione Marche con il decreto n. 20 del 27/1/2023 ha disposto:

“- di dichiarare la domanda di pagamento di saldo n. 15680008404 della ditta GC [OMISSIS] relativa alla domanda di aiuto n. 15670012135 presentata a valere sul bando della misura Investimenti (di cui all’art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013) approvato per la campagna 2020/2021 con decreto n. 253/PSD del 14/10/2020 ss.mm.ii., parzialmente ammissibile per una spesa di € 83.665,52, cui corrisponde il contributo totale di €33.466,21, a causa dell’inammissibilità di alcune spese sia perché sostenute prima della presentazione dell’istanza di variante su portale SIAN, sia per il superamento della percentuale di aiuto massimo erogabile stabilita al paragrafo 5.4.1 del bando;

- di stabilire pertanto la revoca parziale, per € 123.351,73, dell’aiuto concesso di € 156.817,94 per la domanda n. 15670012135 alla ditta GC [OMISSIS] con decreto n. 57/PSD del 15/02/2021 modificato da ultimo con decreto n. 292/AGM del 01/07/2022 di approvazione variante;

- [OMISSIS] in conseguenza [OMISSIS], [il] contributo [OMISSIS] risulta quindi pari a € 33.466,21;

- di attivare, conseguentemente, la procedura di recupero parziale - per l’importo di € 92.185,82 - quale differenza tra l’anticipo erogato alla ditta GC [OMISSIS] da OP Agea per la domanda di anticipo n. 15680000328 e l’importo di contributo totale spettante per la domanda di saldo n. 15680008404;

- di richiedere alla ditta GC [OMISSIS] la restituzione della somma di € 92.185,82 come sopra determinata;

- di non applicare alla ditta GC [OMISSIS] preso atto delle disposizioni dell’articolo 3 comma 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 249006 e tenuto conto delle Istruzioni operative di OP Agea n. 46/2022 paragrafo 5, la penalità relativa all’esclusione dalla misura di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911 ss.mm.ii.” (doc. 11 fascicolo attore).

Contestualmente la Regione[,] muovendo dal presupposto che l’anticipo di 125.652,03 euro percepito dal signor GC sarebbe risultato superiore all’importo del contributo effettivamente ammissibile, pari a 33.466,21 euro, ha richiesto la restituzione della somma di 92.185,82 euro [OMISSIS].

In data 1.3.2023 l’attore ha provveduto spontaneamente alla restituzione della somma, riservando espressamente di assumere ogni opportuna iniziativa in sede giudiziale per la tutela dei propri diritti [OMISSIS].

- 6 Da tale ricostruzione si evince in maniera molto chiara come la decisione della Regione Marche si fondi sul presupposto che il contributo comunitario per la misura dell'OCM vitivinicolo debba cumularsi con il credito di imposta soltanto nel limite della contribuzione massima [dell'Unione europea] per la specifica domanda di sostegno ammessa a finanziamento (nel caso di specie il 40% ai sensi dell'art. 50 Reg. Ue 1308/2013).

Secondo l'attore l'interpretazione della Regione risulterebbe erronea considerato che:

- il comma 192 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto che *“Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”*;
 - per effetto di tale disposizione legislativa il credito d'imposta dovrebbe ritenersi liberamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e, quindi, anche con la misura di cui al bando in questione, salvo l'unico esplicitato vincolo del non superamento del costo sostenuto, non essendo ravvisabili ulteriori e/o differenti “limiti” al cumulo;
 - il credito di imposta rappresenta uno strumento di fiscalità generale che, tra l'altro, è cosa ben diversa da un aiuto di stato[,] per cui[,] se vi fosse stata volontà del legislatore di limitarne in qualunque altro modo la cumulabilità con misure agevolative qualificabili come aiuti di stato, ciò sarebbe stato senza dubbio previsto a livello normativo, così come già accaduto in passato per il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno disciplinato dal comma 102 dell'art. 1 della legge 28.12.2015.
- 7 La Regione Marche, invece, a sostegno della tesi secondo cui il cumulo tra credito di imposta e contributo comunitario potrebbe avvenire nel limite della contribuzione massima [dell'Unione europea], ha evidenziato che:
- l'art. 50 paragrafo 4 del Reg. UE n.1308/2013, introduce le aliquote massime di sostegno per i costi d'investimento ammissibili relativamente al PNSV-OCM, stabilendo che *“al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili (...) b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate”*;
 - la Commissione Europea, Direzione Generale dell'agricoltura e dello Sviluppo Rurale, nel parere del 17.11.2020 ha chiarito che *“fermo restando che, nel contesto degli aiuti di Stato, i crediti d'imposta sono concepiti dalle autorità*

nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), resta inteso che essi forniscono sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e dei fatti descritti nella sua richiesta, a seguito della nostra analisi, si ritiene che il sostegno del PSR, per le spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013)" (doc. 18 fascicolo convenuto);

- tale principio è stato ribadito da Janusz Wojciechowski il quale con nota IT E- 004013/2021 del 14/10/2021 ha risposto in nome della Commissione Europea che *"il sostegno del PSR per gli stessi costi ammissibili può essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013"* (doc. 19 fascicolo convenuto);

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in riscontro ad apposito quesito formulato dalla Regione Marche, ha confermato l'applicabilità del suddetto limite di cumulo anche alla misura investimenti di cui all'art. 50 del Reg. UE n. 1308/2013, rilevando che *"La Commissione europea, con nota prot. Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020, della quale è stata data ampia diffusione, ha precisato che la cumulabilità del credito di imposta con i contributi Ue è ammessa nel rispetto della percentuale massima stabilita per il medesimo contributo UE. Nel caso specifico, tale assunto comporta che quanto viene erogato a titolo di credito di imposta [in] cumulo con il contributo Ue, non deve superare il limite massimo della percentuale di contributo prevista per il sostegno alla misura Investimenti, distinta in base alla classificazione della Regione e per tipologia di Impresa (micro piccole o medie imprese - imprese intermedie - grandi imprese)"* [OMISSIS].

- 8 L'interpretazione fornita dalla Regione Marche appare, a parere del Tribunale, una soluzione prospettabile se si focalizza l'attenzione sul fatto che il credito d'imposta è comunque una forma di sostegno pubblico che riduce il costo globale di un investimento attraverso una riduzione del carico fiscale, per cui tale beneficio potrebbe rientrare nelle aliquote massime a sostegno dei costi di investimento previste dal Reg. Ue 1308/2013, considerato che altrimenti il medesimo costo di un intervento potrebbe essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in violazione del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea.

Tuttavia il Tribunale è ben consapevole che sarebbe sostenibile anche la linea offerta dall'attore, considerato che il credito d'imposta, trattandosi di uno strumento di fiscalità generale, non è qualificabile in senso stretto come un aiuto di stato, per cui potrebbe non rientrare nel limite massimo previsto dall'art. 50 del Reg. Ue 1308/2013.

A tal proposito va infatti ricordato che ai sensi dell'articolo 107 TFUE le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione. La norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Il credito d'imposta al quale fa riferimento il comma 192 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 costituisce una misura di carattere generale che prevede benefici applicabili alla generalità delle imprese e, dunque, non andando a favorire talune imprese o talune produzioni potrebbe non essere qualificato come aiuto di stato e, quindi, non concorrere a formare un cumulo vietato. Viceversa tale credito dovrebbe essere considerato come uno strumento che consente di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che verrebbero in tal modo sommate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento e, dunque, non dovrebbe[ro] essere ricomprese nel limite massimo previsto dall'art. 50 del Reg. Ue 1308/2013.

La lettera della norma [dell'Unione europea], dunque, può ritenersi compatibile ad entrambe le soluzioni interpretative.

- 9 Si ritiene, pertanto, accoglibile la richiesta della Regione Marche in ordine alla proposizione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, della questione se l'art. 50 paragrafo 4 del Reg. Ue 1308/2013 nella parte in cui stabilisce che “[a]l contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili (...) b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate”, ricomprenda anche i crediti d'imposta e, quindi, se nel calcolo del limite del 40% i crediti d'imposta debbano essere equiparati ad eventuali ulteriori aiuti comunitari ricevuti dal beneficiario.

L'interpretazione della norma di cui il quesito chiede risposta costituisce questione pregiudiziale rispetto al *thema decidendum* in quanto, qualora risulti corretta l'interpretazione della Regione Marche, dovrebbe desumersi infondata la domanda attorea, mentre, in caso contrario, andrebbe riconosciuto il diritto del signor GC ad ottenere l'intera somma inizialmente riconosciuta dalla Regione Marche.

- 10 [OMISSIS]

[OMISSIS] **[passaggio relativo alla sospensione del procedimento]** [L]a risoluzione del quesito oggetto del rinvio ex art. 267 TFUE è dirimente ai fini dell'intera decisione della causa, per cui il presente giudizio deve essere ovviamente sospeso sino alla pronuncia della Corte di Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona [OMISSIS] visto l'art. 267 TFUE:

chiede alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione Europea: *“se l'articolo 50, paragrafo 4, del [regolamento (UE)] n. 1308/2013 nella parte in cui stabilisce che «al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili (...) b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate», ricomprenda anche i crediti d'imposta e, quindi, se nel calcolo del limite del 40% i crediti d'imposta debbano essere equiparati ad eventuali ulteriori contributi ricevuti dal beneficiario”*;

[OMISSIS] [procedura]

[OMISSIS] [procedura]

Ancona, 27.06.2024

[OMISSIS]